



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

**DELIBERAZIONE N. 4 DEL 29.01.2024**

**Oggetto:** Attuazione della Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna. II° ciclo di pianificazione – Misure non strutturali - Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell'art.30 ter, comma 6 delle Norme di attuazione del PAI allegate alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 9 del 3.6.2021. Modifica e approvazione del testo aggiornato.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventinove del mese di gennaio in modalità videoconferenza, a seguito di apposita convocazione del 26.01.2024 prot. n.316, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			<b>Presenza</b>
<b>Christian Solinas</b>	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
<b>Pierluigi Saiu</b>	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	<b>X</b>
<b>Marco Porcu</b>	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	<b>X</b>
<b>Valeria Satta</b>	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-	Componente	
<b>Anita Pili</b>	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	<b>X</b>
<b>Costantino Tidu</b>	Rappresentante delle Province	Componente	<b>X</b>
	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000	Componente	
<b>Anton Pietro Stangoni</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000	Componente	<b>X</b>

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n.948 del 23.01.2024, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Pierluigi Saiu.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.4

DEL 29.01.2024

## IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

## IL COMITATO ISTITUZIONALE

### ATTESO che

- gli Uffici del Servizio difesa del suolo della Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (ADIS) hanno effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, per l'inserimento all'ordine del giorno
- il Presidente del Comitato Istituzionale ha proposto l'adozione del presente atto deliberativo;

### VISTI

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";
- la Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni;
- il D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 di attuazione della suddetta Direttiva 2007/60/CE;

### VISTI

- il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) approvato con il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 12 del 12.1.2016;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 10 luglio 2006 con il quale è stato approvato il Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e le relative Norme di Attuazione, modificate con successivi decreti e, da ultimo, aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n. 94 del 16 settembre 2020, pubblicato sul BURAS n. 48 del 24 settembre 2020;
- la propria deliberazione n. 14 del 22 dicembre 2021 inerente "Direttiva 2007/60/CE e art. 12 D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna – Secondo ciclo di pianificazione – Adozione ai sensi dell'articolo 66 del DLgs 152/2006 e ai sensi della L.R. 19/2006 ai fini del successivo iter di approvazione";
- la propria deliberazione n. 1 dell'11 febbraio 2022 inerente "Direttiva 2007/60/CE e art. 12 D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna – Secondo ciclo di pianificazione – Approvazione ai sensi dell'art. 9, comma 4 della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.4

DEL 29.01.2024

L.R. 19/2006 del piano di bacino distrettuale”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2022, di approvazione del primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico della Sardegna relativo al secondo ciclo di pianificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2023;

## VISTE

- le vigenti Norme di Attuazione del PAI/PGRA, da ultimo aggiornate con la deliberazione n. 15 del 22 novembre 2022, recante *“Aggiornamento e integrazione delle Norme di Attuazione del PAI/PGRA”*, come rettificata con deliberazione n. 19 del 27 dicembre 2022, pubblicata per estratto sul BURAS n. 1 del 5 gennaio 2023;
- la propria Deliberazione n. 3 del 30 luglio 2015, relativa all'identificazione del reticolo idrografico di riferimento per le finalità di applicazione delle Norme di Attuazione del PAI e delle relative Direttive, che dispone che *“rientrano nel suddetto reticolo idrografico gli elementi idrici di cui all'articolo 1 che allo stato attuale seguono un percorso diverso a causa di evoluzione naturale o a causa di interventi di deviazione o derivazione”*;
- l'art. 30 ter, comma 6 delle N.A. del PAI, rubricato *“Identificazione e disciplina delle aree di pericolosità quale misura di prima salvaguardia”*, che dispone: *“L'Autorità di bacino provvede, con sola funzione ricognitiva, a pubblicare sul sito istituzionale la rappresentazione cartografica dell'ordine gerarchico di cui al comma 1, rispetto alla quale i Comuni possono presentare al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, motivate proposte, previa deliberazione del Consiglio Comunale, di correzione e/o integrazione del reticolo idrografico e/o di riclassificazione del suddetto ordine gerarchico, in presenza nel reticolo idrografico di documentati errori cartografici, di elementi idrici non significativi quali gli effimeri, di situazioni di carsismo, di canali adduttori e/o di bonifica disconnessi dal sistema idrografico nonché di canali afferenti a sistemi stagnali e lagunarie delle saline”*;
- l'art. 23 comma 7bis delle Norme di Attuazione del PAI, rubricato *“Prescrizioni generali per gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idrogeologica”* che dispone *“In relazione alla progettazione di singoli interventi, non è richiesto alcuno studio di compatibilità idraulica qualora l'intervento interessi elementi idrici non significativi del reticolo idrografico né ricada in area di pericolosità derivante da esondazione di altri elementi del reticolo idrografico, a condizione che i progetti siano corredati da una relazione asseverata redatta dai tecnici di cui al comma 3, lett. a), dell'articolo. 24, da inviare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 ter, a fini ricognitivi, all'Autorità di Bacino”*;
- la propria Deliberazione n. 9 del 3 giugno 2021 avente ad oggetto *“Attuazione della Direttiva*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.4

DEL 29.01.2024

*2007/60/CE e D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna. II° ciclo di pianificazione – Misure non strutturali - Approvazione delle Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell'art.30 ter, comma 6 delle Norme di attuazione del PAI*;

- le Linee guida prevedono che la validazione dell'attività di revisione del reticolo idrografico, dal punto di vista procedurale, può effettuarsi contestualmente alle varianti al PAI di singoli territori comunali secondo le procedure di cui all'articolo 37 delle Norme di Attuazione del PAI.

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 57/4 del 18 novembre 2020, avente ad oggetto "Piano gestione del rischio alluvioni. Misure non strutturali. Contributo ai Comuni per verifica, ai sensi del comma 6 dell'art. 30-ter delle Norme di Attuazione del PAI, del reticolo idrografico di cui alla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 30.7.2015. Annualità 2020 - 2021. L.R. n. 12/2011, art. 16, comma 6 – Direttiva 2006/60/CE e D.Lgs. n. 49/2010", con la quale sono state programmate le risorse finanziarie da destinare, quale contributo ai Comuni, per la corretta individuazione del reticolo idrografico, in conformità al comma 6 dell'art. 30 ter delle Norme di Attuazione del PAI;

**EVIDENZIATO** che con tale Deliberazione, la Giunta regionale ha ribadito che il reticolo idrografico di riferimento del PAI/PGRA sia preciso e corrispondente alla situazione reale e ha riconosciuto come fondamentale il contributo di conoscenza da parte dei Comuni e delle comunità locali, in considerazione della capacità di lettura e analisi del proprio territorio;

**DATO ATTO** che sono emerse incertezze interpretative in merito all'applicabilità delle *Linee guida per l'individuazione del reticolo idrografico* ai fini della valutazione della significatività di un elemento idrico di cui all'art. 23 comma 7 bis delle Norme di Attuazione del PAI il cui ambito di riferimento più corretto risulta essere indubbiamente il tratto di elemento idrico localizzato a valle nelle vicinanze dell'area interessata dal singolo intervento anziché "*alla sezione di confluenza dell'elemento di valle*" come indicato nel punto 2.3 delle citate *Linee guida*;

**RAVVISATA** la necessità, a seguito della prima fase sperimentale di applicazione delle Linee Guida e delle segnalazioni pervenute, di specificare che dette Linee guida possano costituire riferimento, nelle parti che rilevano, anche alle situazioni assoggettate all'art. 23 comma 7 bis delle Norme di Attuazione del PAI, sulla base della modifica del punto 2.3 delle citate Linee guida, aggiungendo in calce al punto 2.3 citato il seguente paragrafo "*Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 23 comma 7 bis, nei casi di progettazione di singoli interventi si specifica che la sezione idrografica rispetto alla quale valutare la non significatività potrà essere individuata in una posizione prossima a valle dell'intervento proposto e comunque a monte della successiva confluenza di valle*";



**EVIDENZIATO** che tale specificazione consente di non sovradimensionare inutilmente, dal punto di vista idraulico, i singoli interventi da realizzare in prossimità di elementi idrici aventi i requisiti di non significatività ai fini del PAI;

**PRESO ATTO** che sono emerse ulteriori incertezze interpretative in merito all'applicabilità delle Linee guida per l'individuazione del reticolo idrografico ai fini della riclassificazione dell'ordine gerarchico di Horton-Strahler dei corsi d'acqua oggetto di valutazione di non significatività di cui al punto 2.3 delle citate Linee guida;

**RAVVISATA** pertanto la necessità, ai fini della riclassificazione dell'ordine gerarchico di Horton-Strahler dei corsi d'acqua oggetto di valutazione di non significatività, di aggiungere nel punto 2.3 delle Linee Guida in argomento la seguente frase: *“Si evidenzia infine che la suddetta esclusione o non inclusione degli elementi non significativi è da intendersi ai fini dell'applicazione delle Norme di Attuazione del PAI, ma detti tratti continuano a contribuire al procedimento di attribuzione dell'ordine gerarchico secondo la classificazione di Horton-Strahler dei corsi d'acqua. Tali elementi continueranno pertanto ad essere rappresentati nel grafo del reticolo idrografico con l'attributo di "non significativo" da inserire nell'apposito campo”*;

**VISTA** la propria Deliberazione n. 27 del 29 dicembre 2023 con la quale è stato dato atto che le FAQ sulla corretta applicazione delle medesime Linee Guida trasmesse con nota prot. n. 4585 del 11/05/2022 dalla Direzione generale dell'ADIS a tutti i Comuni della Sardegna, integrano e specificano le Linee guida di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 3 giugno 2021;

**RITENUTO** pertanto di provvedere alla modifica delle Linee guida in esame conformemente a quanto sopra proposto e all'integrazione delle medesime con i chiarimenti oggetto delle FAQ sopra richiamate, al fine di disporre di un testo unitario e coordinato;

**SENTITO** il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

## DELIBERA

1. di approvare, per quanto indicato in premessa, le modifiche alle *“Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell'art.30 ter, comma 6 delle Norme di attuazione del PAI”* allegate alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 9 del 3.6.2021 di seguito specificate:

- integrazione del punto 2.3 con la seguente disposizione: *“Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 23 comma 7 bis, nei casi di progettazione di singoli interventi si specifica che la*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.4

DEL 29.01.2024

*sezione idrografica rispetto alla quale valutare la non significatività potrà essere individuata in una posizione prossima a valle dell'intervento proposto e comunque a monte della successiva confluenza di valle";*

- integrazione del punto 2.3 con la seguente disposizione: *"Si evidenzia infine che la suddetta esclusione o non inclusione degli elementi non significativi è da intendersi ai fini dell'applicazione delle Norme di Attuazione del PAI, ma detti tratti continuano a contribuire al procedimento di attribuzione dell'ordine gerarchico secondo la classificazione di Horton-Strahler dei corsi d'acqua. Tali elementi continueranno pertanto ad essere rappresentati nel grafo del reticolo idrografico con l'attributo di "non significativo" da inserire nell'apposito campo";*
  - integrazione con i chiarimenti oggetto delle FAQ trasmesse a tutti i Comuni con la nota ADIS prot. n. 4585 del 11/05/2022 e recepite con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 27 del 29 dicembre 2023;
2. di approvare il testo aggiornato delle Linee guida allegato alla presente deliberazione, di allegarlo alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e di dare atto che sostituisce integralmente le Linee guida approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 9 del 3.6.2021.

La presente deliberazione, completa dell'allegato, viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino.

Ai sensi dell'art. 52, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI, la presente deliberazione diviene efficace con la pubblicazione, per estratto, sul BURAS.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Antonio Sanna

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

Pierluigi Saiu